

Modifiche introdotte all'allegato A alla Deliberazione n. 1 del 03.10.2019

-L'ultimo periodo del comma 2 dell'ARTICOLO 8 (Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa) è soppresso.

-Il comma 3, lett. a) dell'ARTICOLO 24 (Studi di compatibilità idraulica) è così sostituito:

3. Lo studio di compatibilità idraulica:

- a. è firmato da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;

-Il comma 3, lett. a) dell'ARTICOLO 25 (Studi di compatibilità geologica e geotecnica) è così sostituito:

3. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica:

- a. è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai rispettivi albi professionali;

-Nel comma 2, lettera d1) dell'ARTICOLO 27 (Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), le parole "e anche con mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23 e s.m.i" sono soppresse.